

NOTA INFORMATIVA N. 12/2016

AGGIORNATO L'ELENCO DEI PAESI COLLABORATIVI

Il D.M. 9 agosto 2016 ha aggiornato la white list dei Paesi con cui è attuabile lo scambio di informazioni ai fini fiscali con benefici soprattutto per i rendimenti finanziari e per il monitoraggio fiscale.

1. Il contesto internazionale dello scambio di informazioni ai fini fiscali quale strumento per contrastare l'evasione.

Lo scambio di informazioni è ritenuto sempre più uno strumento fondamentale per contrastare i fenomeni di evasione internazionale ed è stato rafforzato con le seguenti azioni:

✓ adeguamento delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni o degli Accordi bilaterali per lo scambio di informazioni (TIEA), tra Stati non legati da una Convenzione, ai criteri dell'art. 26 del modello OCSE al fine di superare il segreto bancario;

✓ riformulazione delle Direttive comunitarie, in particolare la 2011/16/UE (c.d. direttiva sulla cooperazione amministrativa) per estendere lo scambio dei dati dei redditi dei non residenti tra gli Stati membri dell'Unione europea (nonché con Lichtenstein, San Marino, Svizzera e Principato di Monaco);

✓ sottoscrizione da parte di 84 Paesi (ad agosto 2016) del Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA) che permetterà alle Amministrazioni fiscali dei Paesi sottoscrittori, tra i quali l'Italia, di scambiarsi in via automatica (e non più a richiesta) i dati dei conti detenuti all'estero dai rispettivi residenti utilizzando lo standard tecnico Common Reporting Standard (CRS), in corso di implementazione nelle normative interne dei Paesi aderenti. La maggior parte dei Paesi ha indicato settembre 2017 (o settembre 2018) quale data di avvio dello scambio di informazioni automatico con decorrenza, generalmente, da gennaio 2016 o 2017. Non sono compresi tra i Paesi sottoscrittori gli Stati Uniti, per i quali lo scambio automatico è effettuato secondo le regole (similari) dell'accordo FATCA;

✓ ampliamento dei Paesi sottoscrittori (103 ad agosto 2016) della Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali.

2. L'aggiornamento della white list dei Paesi con cui è attuabile lo scambio di informazioni ed i suoi effetti.

In conseguenza dell'ampliamento dei Paesi collaborativi ai fini fiscali, il D.M. 9 agosto 2016 ha significativamente revisionato l'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996 dei Paesi (di seguito "white list" o "collaborativi") con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana che ora comprende i seguenti 121 Paesi (rispetto ai precedenti 70): Albania, Alderney, Algeria, Anguilla, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belgio, Belize, Bermuda, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Congo, Corea del Sud, Costa d'Avorio,

Costa Rica, Croazia, Curacao, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gibilterra, Giordania, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Herm, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Faroe, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Israele, Jersey, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Montenegro, Montserrat, Mozambico, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia.

Il DM 9.8.2016 è entrato in vigore il 22.8.2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e tra i principali effetti derivanti dal fatto che il percipiente del reddito, o il bene che lo origina, siano localizzati in uno degli Stati compresi nella white list (talvolta però solo se appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo) si segnala:

- ✓ deducibilità delle perdite su crediti verso clienti esteri residenti in Stati inclusi nella *white list* assoggettati a procedure concorsuali equivalenti a quelle previste dal diritto italiano;
- ✓ opzione per il consolidato tra società "sorelle" non italiane se residenti in Paesi *white list* (solo se UE o SEE);
- ✓ assunzione del valore normale quale criterio di valorizzazione dei beni "in entrata", se la società che si trasferisce in Italia proviene da Stati *white list*;
- ✓ esenzione da imposta sostitutiva per gli interessi dei titoli dei c.d. "grandi emittenti" percepiti da soggetti residenti in Stati collaborativi;
- ✓ equiparazione ai titoli di Stato italiani dei titoli emessi dagli Stati collaborativi, ai fini della tassazione ridotta del 12,50%;
- ✓ insussistenza (fin dall'Unico 2016) dell'obbligo di indicare nel quadro RW i beni detenuti da società residenti in Paesi collaborativi, di cui si è titolari effettivi;
- ✓ inesistenza (fin dall'Unico 2016) dell'obbligo di indicare l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi collaborativi.

15 settembre 2016